

“CONTABILITA’ E BILANCIO”

I FINANZIAMENTI: IL CAPITALE PROPRIO

Indice

- IL CAPITALE PROPRIO
- L'APPORTO INIZIALE DI CAPITALE PROPRIO
- LA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RISULTATO ECONOMICO
- GLI AUMENTI DI CAPITALE
- LE DIMINUZIONI DI CAPITALE
- RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Il capitale proprio

Entità dei finanziamenti vincolata inizialmente all'attività aziendale



Capitale di costituzione



Capitale di apporto

(Conferimenti effettuati dai proprietari sotto forma di fattori produttivi generici e/o specifici)



Sottoscrizione del capitale sociale

Liberazione dei conferimenti: in denaro o in natura

Sottoscrizione del capitale sociale

Con tale operazione si origina un credito verso soci per l'azienda, con valore pari ai conferimenti che questi si sono impegnati ad apportare mediante la stipulazione dell'atto costitutivo.

L'analisi dei valori dell'operazione configura una VF+ per l'accensione in **DARE** del conto finanziario «Soci c/sottoscrizioni», bilanciata per il pari importo da una VE+ connessa all'apertura in **AVERE** di un conto acceso al capitale sociale (CS).

N.B.

Nelle S.p.A. il CS può essere rappresentato da azioni di diverso tipo (ordinarie, di risparmio, privilegiate, ecc.). Potrebbe, inoltre, essere utilizzato il conto «Azionisti c/sottoscrizioni» invece del conto Soci.

Sottoscrizione del capitale sociale

Esempio

Si costituisce la «Frassitec S.p.A.». Il capitale iniziale sottoscritto è pari a € 200.000,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

VE-	VE+
	Capitale sociale azioni ord. 200.000,00
Soci c/sottoscrizioni 200.000,00	
VF+	VF-

Liberazione dei conferimenti: apporti in denaro

Il credito verso soci è destinato, nel tempo, a tramutarsi in disponibilità di fattori della produzione (cfr. art. 2327 c.c., in tali società il capitale di costituzione non può essere inferiore a € 50.000,00).

Le disposizioni civilistiche (cfr. art. 2342 c.c.) impongono alle S.p.A. che, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, venga versato, presso una banca, almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o l'intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale).

Se viene a mancare la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati in tempi prestabiliti.

Liberazione dei conferimenti: apporti in denaro

Esempio

Per la costituzione della «Frassitec S.p.A.», l'atto costitutivo prevede esclusivamente conferimenti in denaro.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

VE-		VE+	
Banca c/c	50.000,00	Soci c/sottoscrizioni	50.000,00
VF+		VF-	

Liberaazione dei conferimenti: apporti in denaro

Gli amministratori devono richiedere ai soci il versamento delle somme ancora dovute secondo le esigenze finanziarie manifestatesi.

*Al momento del richiamo si evidenzia un'ulteriore permutazione finanziaria causata dall'accreditamento del conto **soci c/sottoscrizioni**, contrapposto all'accensione del conto **soci c/decimi richiamati**, più idoneo ad evidenziare il carattere di temporaneità del credito in parola, destinato a tramutarsi in mezzi strumentali all'attività produttiva*

Liberazione dei conferimenti: apporti in denaro

Esempio

Supponiamo che gli amministratori della Frassitec S.p.A. decidano di richiamare, in un'unica soluzione, il 75% del CS. La rilevazione del versamento delle quote richieste sarà la seguente:

VE-	VE+
Soci c/decimi richiamati 150.000,00	Soci c/sottoscrizioni 150.000,00
VF+	VF-

Liberazione dei conferimenti: apporti in denaro

Si provvederà, poi alla rilevazione della liberazione dei decimi richiamati, a mezzo banca.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-			VE+
Banca c/c	150.000,00	Soci c/decimi richiamati	150.000,00
VF+			VF-

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Esistono casi nei quali può essere prevista dall'atto costitutivo la liberazione di conferimenti in natura diversi dalla moneta, in funzione delle esigenze strutturali dell'azienda. Questi apporti, qualificabili come impieghi in attesa di realizzo, si definiscono come «**apporti in natura**».

La valutazione di questi conferimenti comporta alcune difficoltà, in quanto non provengono da operazioni di scambio sul mercato.

Per tale motivo, il legislatore (cfr. artt. 2343 e 2343-bis c.c.) impone dei vincoli stringenti in merito alle modalità di valutazione al fine di tutelare l'integrità del CS, fermo restando che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

Librazione dei conferimenti: apporti in natura

Tali conferimenti si possono raggruppare per grandi categorie, distinguendo i valori finanziari, dai valori economici

Tra i primi si annoverano i valori numerari assimilati (crediti commerciali) e di crediti di finanziamento; tra i secondi i costi per immobilizzazioni (impianti, macchinari, edifici) e i costi per disponibilità d'esercizio (materie, merci, titoli)

Un'ulteriore garanzia imposta dal legislatore (per le società di capitali) prevede l'immediata integrale liberazione dei conferimenti in questione

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Esempio A

Per la costituzione della «Gerflex S.p.A.», l'atto costitutivo prevede un CS di € 200.000, di cui metà da conferire in denaro, per € 40.000 in crediti e il restante in immobili.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

Versamento del 25% dei conferimenti in denaro

VE-			VE+
	Banca c/c	25.000,00	Soci c/sottoscrizioni 25.000,00
VF+			VF-

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

*Quindi come previsto dalla vigente normativa civilistica si effettua **IMMEDIATAMENTE** il conferimento degli apporti in natura*

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Il conferimento degli apporti in natura (crediti e immobili), sarà invece rilevato in contabilità come segue:

Conferimento apporti in natura

VE-		VE+	
Fabbricati	60.000,00		
Crediti	40.000,00	Soci c/sottoscrizioni	100.000,00
VF+		VF-	

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Vi può essere il caso in cui il conferimento sia costituito da un'**intera azienda funzionante**, apportata con l'intento di continuarne l'esercizio.

In questa eventualità, il valore dell'apporto non è determinabile mediante un'aggregazione o una somma algebrica delle attività e delle passività dell'azienda conferita, ma come valore unitario.

Il capitale aziendale ha significato economico solo se è in grado di assicurare un reddito futuro. Tale capacità, espressa monetariamente, costituisce il valore economico del capitale dell'azienda apportata o, più semplicemente, il suo capitale economico.

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Dal confronto del valore così determinato con il valore del capitale di bilancio dell'azienda conferita (somma algebrica delle singole attività e passività) si ottiene una differenza, positiva o negativa

Se essa è positiva si dice che l'azienda è avviata, e la differenza tra i valori descritti (il valore economico e il valore del capitale di bilancio) trova collocamento in un conto specifico denominato, avviamento

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Il conto «Avviamento» ha natura economica e si riferisce a un fattore produttivo sui generis, poiché non consiste in un bene specifico, ma è l'espressione della sinergia attuabile dal sistema dell'azienda apportata.

Dal momento che l'azienda conferita è destinata a continuare la propria attività per un periodo non breve, l'avviamento è considerato ad utilità pluriennale, pertanto va assoggettato alla procedura di ammortamento.

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

La rilevazione contabile connessa all'apporto di azienda è espressa in questo modo:

- In avere si rilevano, oltre a soci c/sottoscrizioni, tutte le passività conferite*
- In dare si rilevano, tutte le attività tra cui l'avviamento*

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Esempio

Per la costituzione della «German S.p.A.», un socio conferisce per € 38.000,00 la sua azienda, avente un capitale così costituito: mobili e arredi € 23.000,00, macchinari € 8.000,00, crediti v/clienti € 12.000,00, debiti diversi € 5.500,00, debiti v/fornitori € 3.500,00.

Come si calcola l'avviamento?

È dato dalla differenza tra il **valore dell'apporto** (misurato dal credito verso il socio conferente l'azienda) e il **capitale netto dell'azienda conferita** (attività – passività)

Il **capitale netto dell'azienda conferita** ammonta a **34.000** = 43.000 di attività (23.000+8000+12.000)- 9000 di passività (5.500 + 3500)

Avviamento sarà pari a **4.000** = 38.000 (**valore dell'apporto**- misurato dal credito verso il socio conferente l'azienda) – 34.000 (**capitale netto dell'azienda conferita**)

Liberazione dei conferimenti: apporti in natura

Esempio

Per la costituzione della «German S.p.A.», un socio conferisce per € 38.000,00 la sua azienda, avente un capitale così costituito: mobili e arredi € 23.000,00, macchinari € 8.000,00, crediti v/clienti € 12.000,00, debiti diversi € 5.500,00, debiti v/fornitori € 3.500,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

VE-				VE+
Mobili e arredi	23.000,00			
Macchinari	8.000,00			
Avviamento	4.000,00			
Crediti v/clienti	12.000,00		Debiti diversi	5.500,00
			Debiti v/fornitori	3.500,00
			Soci c/sottoscrizioni	38.000,00
VF+				VF-

Determinazione degli utili d'esercizio

Al termine dell'esercizio amministrativo, dal confronto dei costi con i ricavi emerge l'entità, positiva (utile) o negativa (perdita), del risultato economico dell'esercizio.

La determinazione di quest'ultimo e le operazioni che ne conseguono (distribuzione, accantonamento o copertura della perdita) modificano l'entità e/o la composizione del capitale proprio, causando così delle variazioni endogene, legate cioè all'andamento della gestione caratteristica aziendale.

La rilevazione di un utile indica la creazione di ricchezza operata dall'azienda, in quanto il flusso di ricavi generato dalla gestione è stato capace di garantire la remunerazione di tutti i fattori produttivi e l'ottenimento di un margine residuale.

Determinazione degli utili d'esercizio

Esempio

Viene rilevato contabilmente l'utile dell'esercizio n della «Dercox S.p.A.», pari a € 100.000,00.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-

VE+

Conto del Risultato Economico 100.000,00	Utile dell'esercizio 100.000,00

VF+

VF-

Assegnazione degli utili a riserva legale

Esistono, per certe forme aziendali, dei vincoli giuridici che rendono obbligatori determinati accantonamenti di utili.

Si consideri, per esempio, per le società di capitali l'accantonamento obbligatorio a **riserva legale** (art. 2430 c.c.) di una quota pari almeno al 5% degli utili, finché tale riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Analogamente, lo stesso carattere di obbligatorietà è assunto dalle **riserve statutarie**.

Assegnazione degli utili a riserva legale

Esempio

In data 31/05/n+1, la «Dercox S.p.A.» decide di distribuire interamente ai soci gli utili dell'anno n, salvo la quota minima prevista per accantonamento a riserva legale.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-

VE+

Utile dell'esercizio 100.000,00	Riserva legale 5.000,00
	Soci c/dividendi 95.000,00

VF+

VF-

Assegnazione degli utili a riserva legale

Talvolta la società, pur presentando un risultato economico positivo, può trovarsi momentaneamente in una difficoltà finanziaria nel pagamento dei dividendi. In tale eventualità, la pressione esercitata dagli azionisti di minoranza per distribuire gli utili potrebbe portare l'Assemblea a deliberare la distribuzione di nuove azioni (*stock dividend*) anziché il dividendo per cassa (*cash dividend*).

Gli utili possono essere distribuiti solo se effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio, regolarmente approvato. Se si verifica una perdita di CS, gli utili non possono essere ripartiti fino a quando il CS non risulti integrato o ridotto in misura corrispondente (cfr. art. 2433 c.c.).

Assegnazione degli utili ad altre riserve

Oltre alla riserva legale, esistono altri tipi di riserve derivate dall'accantonamento degli utili.

Sotto un profilo formale, si distinguono le **riserve obbligatorie** dalle **riserve facoltative**. Tra le prime rientrano, oltre alla riserva legale e alla riserva statutaria.

Con riserva straordinaria, invece, si intendono le riserve facoltative.

Un altro criterio distintivo consiste nel dividere le **riserve specifiche** (es. riserva per rinnovamento) da quelle **generiche**.

Per **riserve occulte**, infine, si intendono le sopravvalutazioni di costi e/o passività e le sottovalutazioni di ricavi e/o attività effettuate prima della determinazione del risultato economico.

Assegnazione degli utili ad altre riserve

Esempio

La Dercox S.p.A. decide di destinare € 40.000 dei 100.000 di utile dell'esercizio nel seguente modo: 5.000 a riserva legale, 10.000 a riserva statutaria, 15.000 a riserva stabilizzazione dividendi, 5.000 a riserva per rinnovamento e 5.000 a riserva straordinaria. La restante parte è distribuita ai proprietari:

VE-	VE+
Utile dell'esercizio 100.000,00	Riserva legale 5.000,00 Riserva statutaria 10.000,00 Riserva stabilizz. div. 15.000,00 Riserva per rinnov. 5.000,00 Riserva straordinaria 5.000,00
	Soci c/dividendi 60.000,00
VF+	VF-

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del CS

L'art. 2442 c.c. riconosce all'Assemblea dei soci di deliberare l'**aumento del CS** mediante l'utilizzo delle riserve di utili realizzati.

Si parla di aumento «**virtuale**», poiché il passaggio di riserve a Capitale non determina nuovi apporti di mezzi finanziari da parte degli azionisti, ma si risolve in una permutazione di valori compresi nel Capitale Proprio.

In concreto, l'attuazione della volontà dell'Assemblea si realizza:

- 1. Con l'emissione di nuove azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle già possedute;*
- 2. Con l'aumento del VN delle azioni in circolazione.*

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del CS

Esempio

La «Dercox S.p.A.» decide di destinare parte della riserva straordinaria, pari a € 50.000,00 ad aumento del Capitale Sociale mediante emissioni di azioni da assegnare gratuitamente agli azionisti:

VE-	VE+
Riserva straordinaria 50.000,00	Capitale Sociale 50.000,00
VF+	VF-

Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari

Oltre ai proprietari, in azienda possono esistere altri soggetti destinatari degli utili di esercizio i quali, per la loro attività svolta e per l'influenza esercitata sull'andamento aziendale, si trovano nella condizione di poter legare la remunerazione della loro prestazione agli utili conseguiti dall'azienda.

In special modo nelle società di capitali, gli amministratori vedono la propria remunerazione corrisposta sotto forma di partecipazione agli utili (cfr. artt. 2389 e 2432 c.c., i quali dispongono che le somme percepite dagli amministratori debbano essere calcolate successivamente all'accantonamento della quota obbligatoria a riserva legale). In casi più rari, accade che anche i dipendenti esecutivi possano ricevere parte della propria remunerazione come forma di partecipazione agli utili.

Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari

Esempio

La «Blackdoor S.p.A.» decide di distribuire i 106.200 euro di utile nel seguente modo: 5% a riserva legale ed € 890 come avanzo utili. Ottenuta, così, la somma di € 100.000, il 10% viene distribuito agli amministratori e il 90% ai proprietari:

Utile	106.200
Riserva legale (5%)	<u>5.310</u>
	100.890
Avanzo utili	890
Compenso amm.ri (10%)	<u>10.000</u>
Utile distribuibile	90.000

Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari

Esempio

La «Blackdoor S.p.A.» decide di distribuire i 106.200 euro di utile nel seguente modo: 5% a riserva legale ed € 890 come avanzo utili. Ottenuta, così, la somma di € 100.000, il 10% viene distribuito agli amministratori e il 90% ai proprietari:

VE-	VE+
Utile dell'esercizio 106.200,00	Riserva legale 5.310,00 Avanzo utili 890,00
	Ammin. c/compensi 10.000,00 Soci c/dividendi 90.000,00
VF+	VF-

Determinazione delle perdite d'esercizio

La rilevazione di un risultato economico negativo determina una variazione del Capitale Proprio in senso diminutivo.

Rilevare una **perdita** significa accertare che le remunerazioni corrisposte ai fattori della produzione sono state maggiori di quelle fornite alla produzione aziendale dai propri clienti (in altre parole, i costi di competenza dell'esercizio sono stati maggiori dei ricavi).

Una perdita d'esercizio determina, inoltre, l'esigenza di provvedere alla sua sistemazione poiché, finché permane in contabilità, non è possibile distribuire gli utili nei successivi esercizi.

La sistemazione della perdita può avvenire in due modi:

- 1. Con la copertura contabile, diminuendo le riserve o il CS;**
- 2. Con la copertura reale, apportando nuove risorse esterne.**

Copertura contabile delle perdite

Attraverso la ***copertura contabile*** (o virtuale), la perdita viene estinta utilizzando opportune riserve e, qualora non fossero capienti, riducendo il Capitale Sociale.

La rilevazione contabile di questa copertura, risolvendosi in una permutazione economica confinata nell'area del Capitale Proprio, non aggiunge niente sul piano sostanziale, se non confermare il depauperamento di capitale.

Copertura contabile delle perdite

Esempio A

La «Everloosing S.p.A.» rileva una perdita di € 60.000,00. Per coprirla, decide di utilizzare tutte le riserve esistenti (riserva legale € 24.000,00 e riserva statutaria € 10.000,00). A saldo si riduce il Capitale Sociale. La prima operazione da contabilizzare è la rilevazione della perdita:

VE-	VE+
Perdita dell'esercizio 60.000,00	Conto del Risultato Economico 60.000,00
VF+	VF-

Copertura contabile delle perdite

La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita mediante le riserve e il Capitale Sociale:

VE-		VE+
Riserve statutarie	10.000,00	Perdita dell'esercizio 60.000,00
Riserva legale	24.000,00	
Capitale sociale	26.000,00	
VF+		VF-

Copertura contabile delle perdite

La perdita d'esercizio può essere mantenuta, totalmente o parzialmente, in contabilità, rinviando la copertura della parte residua agli esercizi successivi.

In questo caso, al conto «Perdita dell'esercizio», si sostituisce il conto «Perdita degli esercizi precedenti».

Questa forma di trattamento non costituisce copertura né contabile né reale, ma si risolve in una semplice dilazione delle decisioni in merito.

Negli esercizi successivi, però, si possono coprire tali perdite destinandovi parzialmente o integralmente gli utili maturati.

Copertura contabile delle perdite

Esempio B

La «Litter S.p.A.» decide di sospendere agli esercizi successivi la perdita già rilevata per € 40.000,00.

La prima rilevazione da effettuale in contabilità è il rinvio della perdita:

VE-	VE+
Perdita degli esercizi precedenti 40.000,00	Perdita dell'esercizio 40.000,00
VF+	VF-

Copertura contabile delle perdite

Nell'esercizio successivo, la Litter rileva un utile di € 25.000,00 che viene integralmente destinato a copertura parziale della perdita esistente in contabilità. La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita degli esercizi precedenti:

VE-	VE+
Utile dell'esercizio 25.000,00	Perdita degli esercizi precedenti 25.000,00
VF+	VF-

Copertura reale delle perdite

La ***copertura reale*** (o effettiva) della perdita comporta il reintegro, a carico dei soci, delle risorse andate perdute.

Pertanto, sul profilo della dinamica dei valori, si hanno delle rilevazioni simili a quelle esaminate in precedenza per l'apporto iniziale di capitale:

- 1. Preventiva origine di un credito verso soci, che misura la variazione economica positiva data dalla riduzione della perdita;*
- 2. Successivo reintegro da parte dei soci con conferimento di risorse (liquide o in natura).*

Il credito verso soci è rilevato nel conto «Soci c/reintegrazioni».

Copertura reale delle perdite

Esempio

La «Bit Computer S.p.A.» decide di reintegrare la perdita di esercizio, pari a € 90.000,00. La copertura viene effettuata dai soci tramite versamento in c/c bancario. La prima operazione da rilevare sarà la copertura reale della perdita:

VE-	VE+
	Perdita dell'esercizio 90.000,00
Soci c/reintegrazioni 90.000,00	
VF+	VF-

Copertura reale delle perdite

La seconda operazione da rilevare in contabilità è il versamento da parte dei soci sul c/c bancario, causante l'estinzione del credito della società nei loro confronti:

VE-		VE+	
Banca c/c	90.000,00	Soci c/reintegrazioni	90.000,00
VF+		VF-	

Le modificazioni reali del capitale proprio non attinenti la gestione del risultato economico

Il capitale proprio può variare non solo in relazione alla gestione dei risultati economici annuali, ma anche con riferimento ad operazioni particolari, poco frequenti e legate ad esigenze specifiche.

Tra queste, è possibile individuare:

- ***Variazioni positive di capitale***, tra le quali rientrano gli aumenti di capitale a pagamento;
- ***Variazioni negative di capitale***, tra le quali rientrano le riduzioni di capitale.

Tali variazioni comportano una modifica dell'atto costitutivo, con relativo sostenimento delle spese collegate.

Aumento reale di capitale proprio

L'***aumento reale*** (o «a pagamento») di capitale, con effettivo aumento del capitale proprio, è determinato da un accresciuto fabbisogno di mezzi della proprietà, riconducibile a diverse cause, tra cui:

- *Espansione aziendale;*
- *Miglioramento del rapporto tra mezzi propri e di terzi;*
- *Ricapitalizzazione dopo un periodo di crisi;*
- *Sfruttamento di andamenti favorevoli del mercato finanziario;*
- *Ammissione alla quotazione in Borsa.*

Aumento reale di capitale proprio

Le risorse possono essere apportate da vecchi soci o da soci divenuti tali per l'occasione.

L'aumento di capitale avviene offrendo nuove quote di partecipazione sociale (azioni) ad un valore che, non necessariamente, coincide con il valore nominale.

Di norma, invece, accade che l'entità delle risorse apportate sia superiore al valore nominale dell'aumento di capitale sociale, per l'applicazione di un **sovrapprezzo**.

Aumento reale di capitale proprio

Il sovrapprezzo viene incluso in un conto specifico, la «riserva sovrapprezzo azioni» (cfr. artt. 2431 e 2439 c.c.).

L'art. 2431 dispone la non distribuzione del sovrapprezzo ai soci finché la riserva legale non ha raggiunto un valore pari al 20% del capitale sociale.

L'art. 2439 prevede l'integrale immediato versamento del sovrapprezzo stesso.

Per effettuare un aumento di capitale sociale devono essere stati integralmente effettuati i conferimenti già sottoscritti (art. 2438).

Aumento reale di capitale proprio

Esempio

Nella «Tecnoprint S.p.A.» sono emesse e sottoscritte integralmente 10.000 nuove azioni del VN di € 10,00, con un sovrapprezzo di € 0,80/azione:

VE-		VE+
		Cap. soc. azioni ord. 100.000 Riserva sovrappr. azioni 8.000
	Soci c/sottoscrizioni 108.000	
VF+		VF-

Aumento reale di capitale proprio

Quando si procede a un aumento di capitale in momenti diversi dall'inizio dell'esercizio, i nuovi apporti non dovrebbero partecipare alla distribuzione degli utili in modo paritario con i capitali già esistenti.

Pertanto, al momento della distribuzione degli utili, si dovrebbe procedere a un riparto dell'utile anche in base al tempo di permanenza dei capitali all'interno dell'azienda.

Per ovviare a questo problema, di solito, si preferisce far gravare sui nuovi capitali un contributo commisurato alla presumibile entità del risultato economico maturato fino a quel momento.

Tale contributo aggiuntivo, acceso al conto «Conguaglio utili», permette ai nuovi capitali di partecipare alla distribuzione degli utili in maniera paritetica ai capitali già esistenti.

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci

L'uscita di soci dalla compagine aziendale si verifica per le aziende aventi forma giuridica di società in 3 casi:

1. *Morte del socio;*
2. *Recesso volontario;*
3. *Esclusione (deliberata dagli altri soci).*

Per tali casi, il Codice Civile dispone in maniera diversa a seconda della forma giuridica della società, distinguendo società di persone (cfr. artt. 2284-2290) da quelle di capitali (cfr. artt. 2437).

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci

Un elemento che accomuna le due tipologie di società riguarda il criterio di determinazione della quota di liquidazione, la quale comprende non solo la parte di capitale sottoscritta, ma anche il complessivo valore della partecipazione (cioè la quota di capitale netto comprensiva delle riserve formatesi a vario titolo e della quota di utili presumibilmente maturata fino a quel momento).

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci

Esempio

In seguito allo scioglimento, la «Gamma s.n.c.» attribuisce a un socio escluso ex art. 2289 c.c. la parte spettante di capitale sociale (€ 3.000,00) e di riserve (€ 10.000,00), stimando in € 1.000,00 la quota di utili in corso di formazione. La prima operazione da rilevare è la liquidazione della quota del socio escluso:

VE-		VE+
Capitale sociale	3.000,00	
Ris. straordinaria	10.000,00	
Acconti su utile	1.000,00	
		Soci c/liquidazioni 14.000,00

VF+

VF-

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci

La seconda operazione da rilevare è il pagamento. La legge ne dispone il pagamento entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto:

VE-		VE+	
Soci c/liquidazioni	14.000,00	Banca c/c	14.000,00
VF+			VF-

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci

Nella realtà accade sovente che, prima di liquidare la quota del socio uscente, gli altri soci preferiscano rilevare la sua percentuale di proprietà o favorire l'entrata nella compagine di un altro soggetto.

In questi modi la società non deve provvedere a ridurre l'entità del proprio patrimonio netto, ma l'operazione si risolve in una transazione tra i soci medesimi.

La facilità nella sostituzione dei soci è il meccanismo alla base del funzionamento dei mercati borsistici.

Diminuzione di capitale proprio per esuberanza

L'altro caso di riduzione reale del capitale si verifica per l'accertata esuberanza di quest'ultimo rispetto alle esigenze dell'attività aziendale.

Questo caso è piuttosto raro, in quanto è difficile prevedere, a un dato momento della vita aziendale, se le esigenze future renderanno ancora superflua la disponibilità di una quantità di capitale non gravata da vincoli di restituzione e remunerazione.

Sotto il profilo civilistico, l'operazione costituisce una riduzione delle garanzie per i terzi e i creditori, stabilendo delle preventive approvazioni delle deliberazioni in riduzioni di capitale da parte dei creditori (cfr. artt. 2306 e 2445 c.c.).

Diminuzione di capitale proprio per esuberanza

Sotto il profilo fiscale, la riduzione di capitale è assimilabile alla distribuzione di utili, se effettuata in seguito a un aumento gratuito di capitale mediante capitalizzazione delle riserve.

Le modalità tecniche con le quali è possibile procedere alla riduzione del capitale in esubero sono le seguenti:

- 1. Rimborso di azioni**, con relativa fuoriuscita di risorse della gestione (il rimborso può essere proporzionale oppure casuale, con estrazione a sorte del numero delle azioni da rimborsare);
- 2. Liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare versamenti non ancora dovuti** (nel caso in cui il capitale non sia stato integralmente liberato);
- 3. Acquisto sul mercato di azioni proprie** e conseguente annullamento delle stesse, con relativa riduzione dell'ammontare del capitale sociale.

Rappresentazione in bilancio

CONTO ECONOMICO

21) Utile (perdite) dell'esercizio

Rappresentazione in bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Soci c/sottoscrizioni

Soci c/decimi richiamati

Soci c/reintegrazioni

Rappresentazione in bilancio

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale. (Capitale sociale, ecc.)

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserva legale

V) Riserve statutarie

VI) Altre riserve (Riserva straordinaria, ecc.)

...

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (avanzo utili, perdite esercizi precedenti (-))

IX) Utili (perdite) dell'esercizio

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

...

D) Debiti

3) Debiti verso soci per finanziamenti (Soci c/finanziamenti infruttiferi)

...

14) Altri debiti (Soci c/dividendi, soci c/liquidazioni, ecc.)

Riferimenti bibliografici

Marchi: Cap. 14